



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli,
all'esito dell'udienza di convocazione in data 21.10.2025, a scioglimento di riserva,
ha emesso il seguente

DECRETO EX ART. 78 CCII

Nel procedimento per l'apertura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII; promosso da:

MUDTECH ITALIA DI DIEGO MENONCELLO, con sede legale ad ARESE (MI) VIA G. LEOPARDI 16 cap 20044 Domicilio digitale/PEC: mudtechitalia@pec.net Numero REA MI – 1707498 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese MNNDGI70C14F205C Partita IVA 03872190966, in persona dell'omonimo titolare firmatario DIEGO MENONCELLO (MNNDGI70C14F205C) Nato a MILANO (MI) il 14/03/1970:, residente ad ARESE (MI) VIA G. LEOPARDI 16/B cap 20044, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Turco (C.F. TRCGNN59M01A226H - gianni.turco@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del predetto difensore, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/B presso il cui indirizzo PEC dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione avente ad oggetto il presente giudizio, con l'assistenza ai fini della relazione particolareggiata ex art. 76 CCII dell'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S), nata a Vallo della Lucania (SA) il 08.11.1979, con studio professionale in Padova (PD) via Eremitani n.11 (PEC: vittoria.romaniello@ordineavvocatipec.it), iscritto all'albo degli Avvocati di Piacenza, incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi A.I.P.S. – O.C.C. MILANO” - Segretariato sociale dell'Associazione Italiana prevenzione sovraindebitamento – Ente del Terzo Settore – (A.I.P.S. ETS APS)

- RICORRENTE -

OSSERVA

Con ricorso depositato telematicamente in data 29.05.2025 MUDTECH ITALIA DI DIEGO MENONCELLO ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato minore. Ricorso, documentazione e relazione dell'OCC sono stati integrati nel termine assegnato dal giudice con provvedimento in data 9.06.2025 e si farà dunque qui riferimento alla formulazione definitiva





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE

Decreto nel procedimento R.G. P. U. n. 719/2025

MUDTECH ITALIA DI DIEGO MENONCELLO

della proposta e alla versione definitiva della relazione, depositata unitamente alla memoria integrativa del difensore in data 14.10.2025.

Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale ex art. 27 c. 2 lett. b) CCII atteso che il ricorrente risiede a Arese, via G. Leopardi 16, cap. 20044.

Il ricorrente non è assoggettabile alle procedure regolate dal titolo IV capo II CCII, né è consumatore. Trattasi sul piano soggettivo di professionista, atteso che il ricorrente svolge l'attività professionale di agente di commercio di articoli idrotermosanitari, pavimenti e rivestimenti.

Non sussistono debiti consumeristici.

La domanda, quanto al profilo soggettivo è dunque ammissibile, né ricade sotto l'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 33 comma 4 CCII.

Il ricorrente non ha mai beneficiato in passato dell'esdebitazione.

Alla proposta sono allegati i documenti previsti dall'art. 75 CCII. in particolare, è stata allegata relazione dell'OCC A.I.P.S. – O.C.C. MILANO, nella persona dell'avv. Vittoria Romaniello; relazione integrata in data 14.10.2025.

La relazione illustra le cause del sovraindebitamento del ricorrente riconducibili innanzitutto dall'altalenante andamento del reddito percepito dall'impresa a causa della concorrenza ed in particolare, della crisi di mercato causata dalla pandemia di Covid-19.

La crisi di liquidità che ha coinvolto l'impresa ha determinato l'incapacità della stessa di adempiere regolarmente alle obbligazioni fiscali connesse allo svolgimento della propria attività sulle quali sono maturati importati interessi e sanzioni.

Può ritenersi, alla luce degli elementi illustrati dall'OCC e nel ricorso, qui sinteticamente riportati, come il debitore non abbia assunto obbligazioni senza usare la diligenza richiesta dalle circostanze, e che abbia dispiegato impegno nel tentativo di rimediare alla propria esposizione debitoria.

Non sono emersi, allo stato, degli elementi noti, atti esplicitamente o inequivocabilmente diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il piano proposto ai creditori prevede (pagg. 4 e 5 della memoria integrativa) un attivo identificato dall'OCC in euro 58.516,00 consistente in:

- € 48.516,00 derivanti dall'attività imprenditoriale del Sig. Menoncello del debitore per mezzo del versamento di n.80 rate mensili di importo pari ad euro 606,45 cad.;
- €10.000,00 a titolo di finanza esterno messa a disposizione dal padre del debitore, Sig. Giuseppe Menoncello, a fondo perduto per mezzo di versamenti annuali di euro 2.000,00 (di cui il primo entro 30 giorni dall'omologa e l'ultimo entro il 31.10.2029);

Il passivo è complessivamente ammontante a circa € 224420,23, oltre € 3727,65 per spese stimate di procedura.





Il ceto creditorio è stato suddiviso in categorie, oltre al compenso del Gestore della crisi come indicato nel ricorso e pari ad euro 3.727,65 in prededuzione.

La prima categoria privilegiati include i debiti assistiti da privilegio generale in ragione dell'articolo 2753 c.c. e 2778 n.1 per il quale si prevede un soddisfacimento nella misura del 62%;

La seconda categoria include i debiti assistiti da privilegio generale in ragione dell'articolo 2752 c.c. e 2778 n.18 e n.19) per il quale si prevede un soddisfacimento nella misura del 17,51%;

La terza categoria di privilegiati include i creditori Regione Lombardia e Comune di Cusago per i quali è proposto un soddisfacimento nella misura del 8%;

La quarta categoria di creditori chirografari include il credito di Guber, Agenzia delle Entrate Riscossione Chirografaria, Regione Lombardia, Intesa San Paolo (conti correnti e finanziamento), per i quali si prevede una soddisfazione pari al 3,67% del debito totale.

Rimane ferma la necessità di degradazione al chirografo del privilegio incapiente.

Le classi dei predetti creditori votanti sono facoltative ma formate dal debitore ricorrente e quindi appaiono correttamente formate in linea generale per omogeneità di interessi e posizione giuridica.

I debiti risultano di natura prevalentemente/fiscale tributaria in linea con le cause che hanno determinato il sovraindebitamento: la proposta ed il piano, in termini di soddisfacimento e di tempi di pagamento, appaiono, ai fini del sindacato rimesso al tribunale in questa sede, conformi al dettato normativo.

L'OCC ha attestato che il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale viene effettuato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

La proposta contempla il pagamento dei creditori nel termine di 6 e 8 mesi dall'omologa del concordato minore anche attraverso il ricorso alla finanza esterna; l'estratto conto del padre GIUSEPPE MENONCELLO appare capiente con presenza di liquidità per circa € 42.100,00 al 30.6.2025; dovrà valutare tale soggetto l'eventuale ed auspicabile immediata creazione di un escrow account notarile, il cui svincolo sarà subordinato e condizionato all'eventuale omologa, per "garantire" ai creditori la presenza delle risorse e la formazione consapevole e corretta del consenso ai fini del loro voto.

L'OCC ha attestato la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 comma 2 CCII, anche con specifico riferimento all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, con conseguente applicazione della RPR nella formazione delle classi.

Viene evidenziata la maggior convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, risultando solo così proseguibile l'attività professionale, con generazione dei relativi flussi di cassa;





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE

Decreto nel procedimento R.G. P. U. n. 719/2025

MUDTECH ITALIA DI DIEGO MENONCELLO

la comparazione è condotta tenuto conto dei redditi ingenerati dall'attività d'impresa della ricorrente incrementati del 3-4% rispetto all'andamento reddituale per l'anno 2024 (come da memoria pag.6 depositata 05.09.2025 e da relazione OCC acclusa) oltre che del valore di realizzo dei cespiti presenti nel patrimonio del debitore (quota di 2/18 dell'abitazione nella quale il Sig. Menoncello convive con il padre) .

Si ritengono dunque sussistenti i presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore, che costituisce la domanda principale svolta dal ricorrente.

La richiesta di sospensione delle azioni esecutive.

Nelle sue conclusioni il ricorrente ha altresì richiesto ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII di disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Occorre dunque salvaguardare l'esigenza di svolgimento dell'attività professionale/imprenditoriale dalla quale dipendono i flussi di cassa su cui si fonda il piano di concordato minore; la prosecuzione dell'attività lavorativa del ricorrente, es. mediante pignoramenti dei creditori bancari, pregiudicherebbe pertanto l'attuazione ed esecuzione della proposta e del piano come conformati; è da intendersi però che detto termine non possa superare il limite di dodici mesi previsto dall'art. 8 CCII.

La nomina del Commissario Giudiziale.

Ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CCII, appare opportuna ed anzi necessaria la nomina di un Commissario Giudiziale, che svolga dal momento dell'apertura e dell'accettazione dell'incarico le funzioni di OCC in quanto: a) viene disposta la richiesta sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria anche a tutela dell'interesse del ceto creditorio in generale, dati i maggiori approfondimenti richiesti sulla capacità per il ricorrente di rimanere sul mercato rispettando le scadenze tributarie e previdenziali e generando i flussi di cassa necessari al servizio del debito, valutazione che dovrà essere compiuta da un commercialista; b) si tratta di domanda concordataria che prevede la continuità dell'attività imprenditoriale ed è opportuna la nomina di un commercialista noto all'Ufficio che verifichi la ragionevole produzione di reddito e flussi da mettere a disposizione dei creditori, nell'arco piano; c) inoltre, trattandosi di concordato in continuità aziendale, data la presenza di classi di creditori tributari/previdenziali, potrebbe doversi procedersi all'omologa ex art. 112 co. 2 CCII ove eventualmente richiesta, ex art. 78 comma 2 bis lettera b) CCII.

PQM





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE

Decreto nel procedimento R.G. P. U. n. 719/2025

MUDTECH ITALIA DI DIEGO MENONCELLO

visto l'art. 78 CCII,

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposto da **MUDTECH ITALIA DI DIEGO MENONCELLO**, con sede legale ad ARESE (MI) VIA G. LEOPARDI 16 cap 20044 Domicilio digitale/PEC: mudtechitalia@pec.net Numero REA MI – 1707498 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese MNNDGI70C14F205C Partita IVA 03872190966, in persona dell'omonimo titolare firmatario DIEGO MENONCELLO (MNNDGI70C14F205C) Nato a MILANO (MI) il 14/03/1970:, residente ad ARESE (MI) VIA G. LEOPARDI 16/B cap 20044,

in accoglimento della richiesta del ricorrente, dispone che, a partire dalla data di deposito del presente decreto e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

nomina quale Commissario Giudiziale perché svolga da questo momento le funzioni di OCC la dott.ssa MARIA CARLOTTA VIVIANI;

dispone la pubblicazione sollecita del presente decreto in apposita area del sito internet del Tribunale di Milano, www.tribunale.milano.it, o del Ministero della Giustizia, a cura del C.G. e a spese della parte ricorrente, oscurando ove possibile eventuali dati sensibili e/o che involgono il diritto alla riservatezza di terzi estranei;

dispone che il commissario giudiziale comunichi via PEC ai creditori la proposta (ricorso introduttivo, integrazione e modifica dello stesso, relazione OCC, integrazione della relazione particolareggiata), nonché il presente decreto ed eventuali integrazioni o modifiche che si rendano opportune **entro il 17 novembre 2025**;

assegna ai creditori termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della predetta documentazione per far pervenire al commissario giudiziale la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; dette dichiarazioni o contestazioni devono essere trasmesse al Commissario Giudiziale a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al d. lgs 82 del 2005.

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria a parte ricorrente e al CG nominato.

Milano, 27 ottobre 2025

Il giudice designato

Dott. Francesco Pipicelli

